

CAP. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1. I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune, o che comunque riguardino alienazioni, locazioni, acquisti, permuta, appalti di opere, concessione di pubblici servizi, concessioni di attività mediante convenzione devono essere affidati mediante uno dei sistemi previsti dal presente regolamento.

Art. 2

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

1. A norma dell'art.56 della legge 8.6.1990, n. 142, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione della Giunta Comunale, indicante:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) la motivazione della scelta che dovrà in ogni caso perseguire i fini da rispettare, i principi di economicità, correttezza operativa, trasparenza, concorrenzialità imparzialità, uguaglianza fra i concorrenti.

Art. 3

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME SPECIFICHE

1. Il presente regolamento ha carattere generale.
2. Per i contratti di cui all'art.1, oltre al presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la contabilità generale dello Stato, le disposizioni comunitarie, nonché la materia oggetto di ciascun contratto ed inoltre i capitolati speciali, i disciplinari, gli schemi di convenzione predisposti dall'Amministrazione per lo specifico contratto.
2. per i contratti di modesta entità, conclusi per trattativa privata, è possibile procedere alla stipulazione mediante la sottoscrizione della deliberazione autorizzativa del contratto da parte del privato contraente, la quale deve contenere la seguente formula “ il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente della deliberazione”.
3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione, si provvede alla sottoscrizione della stessa da parte del privato contraente, precedendo poi agli altri conseguenti adempimenti previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 7

STIPULAZIONE PER MEZZO DI CONCORRENZA

1. I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e/o di servizi per modesta entità possono essere stipulati anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio anche mediante fax.
2. Il ricorso a tale formalità deve essere preventivamente autorizzato nella deliberazione autorizzativa del contratto stesso.
3. I predetti contratti non sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

Art. 8

SPESE DI STIPULAZIONE

1. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Art. 9

IMPOSTA DI BOLLO

1. I contratti stipulati dal Comune sono assoggettati all'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo la loro stipulazione.
2. nei casi d'urgenza il Sindaco o assessore delegato può autorizzare l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto,

Art. 13

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. nei contratti per lavori, forniture e servizi, il pagamento in conto ha luogo in ragione delle prestazioni effettuate, fatte salve le accezioni previste dalla legge.
2. Apposite clausole stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

Art. 14

DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA

1. Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne presentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.

Art. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. per le prestazioni di servizi il collaudo o l'attestazione sono sostituiti dall'accertamento anche periodico il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
4. E' facoltà dell'ente avvalersi di opera di esperti esterni per la redazione degli atti di cui al presente articolo.
5. La giunta comunale, con apposita deliberazione, prende atto del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o delle forniture.

Art. 19

MODIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le modifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione, di cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte nel domicilio legale indicato nel contratto.
 2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentate dall'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
 3. E' ammesso l'utilizzo del telefax. In questo caso dovrà essere data conferma agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 4. E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.
 5. Per le controversie nascenti è sempre competente il foro di Verbania.
- d) il progetto esecutivo, che rappresenta lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, dalla determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

Art. 22

ULTERIORI ATTI, STUDI E RICHIESTE OGGETTO DI RAPPORTI CONVENZIONALI

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali agli incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali e gli studi e le consulenze di particolare durata e rilevanza.
2. Rientra nei suddetti incarichi l'affidamento a terzi della progettazione e dell'attività tecnico – amministrativa necessaria per la realizzazione dell'opera (occupazioni con urgenza ed espropri, Direzione lavori, collaudi, procedure d'appalto etc.) con esclusione della realizzazione dell'opera stessa.

Art. 23

PRESTAZIONI SOGGETTE E NON SOGGETTE A CONVENZIONE

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 20, 21 e 22 e per gli strumenti urbanistici deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le avvertenze giudiziarie di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella scusa; gli incarichi in ordine a pareri tecnici – legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre agli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

Art. 24

LA COMMITTENZA

1. Costituisce principio inderogabile per tutti i rappresentanti che il Comune pone in essere per l'affidamento di incarichi interni ed esterni.

Art. 26

INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI SPECIALI

1. Il Comune può avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione unicamente nell'attività preparatoria per studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni e dell'attività tecnico – amministrativa necessaria per la realizzazione dell'opera come indicato nell'art. 22.

Il Comune può avvalersi oltre che di professionisti anche di Società esperte nel settore interessato

2. il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a far parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito di iscrizione al rispettivo albo professionale.
3. la deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il responsabile del coordinamento del lavoro nonché il compenso lordo spettante ai singoli componenti, Il compenso ai dipendenti di pubbliche Amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi coordinamenti.

Art. 27

CONDIZIONI DISCIPLINARI GLI INCARICHI ESTERNI

1. La presente disciplina è a contenuto generale in nel senso che la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.
2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente e espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste dall'art. 25:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
 - c) il riferimento della specifica legislazione vigente nella materia;
 - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento dei punti fondamentali del progetto del piano, ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
 - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
 - g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del comune dei progetti e degli elaborati;
 - i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
3. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti in materia, la determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art.6 della legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989 n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori viene effettuato, di regola con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti. La determinazione delle spese forfettarie viene effettuata secondo la misura stabilita dalle tabelle professionali.

Art. 28

DISPOSIZIONI COMUNI ATUTTI GLI INCARICHI

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza dalle discipline recate al presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltrechè dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie; verificatesi nella realizzazione dell'opera saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione Provinciale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabilite in base alle analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'ente. Quanto stabilito dal presente e al precedente comma deve essere espressamente dalle convenzioni d'incarico.
3. Il riquadro economico del progetto deve comprendere
 - a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
 - b) l'importo delle opere o forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso dagli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
 - c) l'importo delle spese tecniche di progettazione e, se nel caso, di direzione dei lavori;
 - d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
 - e) l'importo per le spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per la esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario; (spese di frazionamento, accatastamento, INVIM, notarili etc.)
 - f) una quota per spese impreviste;
 - g) l'importo dell'I.V.A. ai sensi di legge.
4. nel caso in cui il progetto comporti l'adozione di provvedimenti ablatori a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.
2. ove sussistano i presupposti si applicheranno le direttive della Comunità Economica Europea.

Art. 34

ASTA PUBBLICA – BANDO DI GARA –

1. L'asta pubblica costituisce il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
 - a) deliberazione a contrattare;
 - b) ammissione dei concorrenti;
 - c) effettuazione dell'incanto;
 - d) aggiudicazione.
3. Il bando dell'opera è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara, redatto in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55, e' deliberato dalla Giunta Comunale esso costituisce invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste.
5. Il bando di gara è firmato dal Sindaco.
6. La pubblicazione del bando di gara è obbligatoria ed è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

7. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalti di opere e servizi di consistente importo, la giunta, nella deliberazione a contrattare, può individuare le forme di pubblicità facoltativa da attuare insieme con quella obbligatoria.

Il bando di gara per le licitazioni private, redatto in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M.

- 10.1.1991, n. 55, è approvato dalla Giunta Comunale; esso costituisce invio a presentare domanda di ammissione alle condizioni dello stesso previste.

5. Il bando di gara è firmato dal Sindaco

Art. 37

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Avvenuta la pubblicazione del bando di gara, entro i termini e con le modalità dello stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata a norma di legge ovvero sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.3 della legge 4/1/1968, n. 15.

Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

2. Il termine fissato dal bando per l'invio della domanda di ammissione alla licitazione è perentorio ed è ad esclusivo rischio del mittente.

Art. 38

INVITI

1. Delle ditte che hanno richiesto di partecipare alla gara viene compilato un apposito elenco.
2. L'istruttoria per la prequalificazione delle ditte da invitare alla gara è effettuata dal Segretario Comunale, con l'eventuale supporto del capo settore con l'appalto si riferisce.
3. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi, cioè compilati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invio sia quello previsto per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi e la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.

4. Sono comunque fatti salvi termini più brevi dovuti all'urgenza.

Art. 41

ASSOCIAZIONI E REGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

1. Le associazioni temporanee d'impresa ed i raggruppamenti temporanei d'impresa rispettivamente per gli appalti di lavori e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre le vigenti norme comunitarie e nazionali, le seguenti disposizioni:

- a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;
- b) è consentita la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per tutte le gare relative ad importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria, fatto obbligo all'Amministrazione di darne espressa comunicazione;
- c) le norme che consentono ai costruttori di potere assumere lavori di importo paria quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto, sono estensibili anche all'associazione temporanea di imprese.

Art. 42

OFFERTA

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Funge da segretario un applicato dell'Ufficio contratti.

Art. 45

ESAME DELLE OFFERTE

1. Il Presidente di gara, con l'eventuale supporto del responsabile del Settore interessato, e assistito da due testimoni, di cui uno è l'applicato dell'ufficio contratti che svolge la funzione anche di segretario, procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti a corredo dell'offerta.
2. le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate all'ufficio contratti per le successive modificazioni formali all'Impresa interessata e sono trattenute agli atti dell'appalto stesso.
3. Per ciascuna offerta il presidente di gara, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte.

Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, il Presidente, applicando il metodo di gara stabilito nella lettura di invito, determina la Impresa vincitrice della gara, fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta Comunale.

Art. 46

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicazione definitiva è effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. la mancata aggiudicazione con cause imputabili all'impresa vincitrice della gara determina il diritto all'Amministrazione della richiesta del risarcimento dei danni derivanti della nuova aggiudicazione.
3. Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dai partecipanti alla gara per elaborazione dei progetti presentati.
4. La commissione di esperti di cui al successivo art.51 precede all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi.
5. Delle predette operazioni viene redatto apposito verbale che segnala all'Amministrazione il progetto meritevole di aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione è effettuata dalla giunta sulla base della proposta presentata dalla commissione.
7. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze delle Amministrazioni non si fa luogo all'aggiudicazione.

Art. 50

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI NELLE GARE DI APPALTO CONCORSO

La commissione per la valutazione dei progetti, da nominarsi di volta in volta con deliberazione della Giunta Comunale, è composta:

- a) dal Segretario Comunale;
- b) dal Responsabile del Settore interessato;

- c) da uno o più esperti specialisti nella materia oggetto dell'appalto nominati dalla Giunta Comunale;
- d) da un dipendente comunale scelto dal Segretario Comunale con funzioni di Segretario verbalizzante senza diritto di voto.

Art. 51

NORME APPLICABILI ALL'APPALTO CONCORSO

1. All'appalto concorso si applicano le norme previste per la licitazione privata contenute nel presente regolamento di quanto applicabili.
 - e) per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione, nonché per assicurare il funzionamento e l'efficacia di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature esistenti presso l'Amministrazione;
 - f) quando abbiamo per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di cui ai programmi annuali di intervento, di importo a base d'asta non superiore a Lire cento milioni, a norma dell'art.17, comma 7, della legge regionale 21.3.1984, n. 18;
 - g) per l'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature ad alta tecnologia, già disponibili sul mercato con le caratteristiche richieste;
 - h) quando si tratti di servizi a contenuto specialistico che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezionamento richiesti;
 - i) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente eseguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
2. La scelta del terzo contraente avviene per pubblica gara o, se ricorre il pubblico interesse, per trattativa privata.
3. Spetta al Consiglio Comunale la competenza in ordine alla scelta del tipo di gestione di dette attività o servizi ai sensi dell'art.32, 2 comma, lettera f) della legge 8.6.1990, n. 142.

Art. 57

SOVRINTENDENZA DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza sugli uffici e servizi comunali, riceve ogni semestre dai responsabili di settore, tramite il Segretario Comunale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato dalle seguenti notizie:
 - a) impresa appaltatrice;
 - b) tempo contrattuale trascorso alla fine del semestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
 - c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
 - d) eventuali variazioni rilevanti tra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
 - e) segnalazione in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.
2. le notizie di cui al presente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, competente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile del settore entro dieci giorni dalla esclusione di ciascun semestre.

Il Sindaco potrà richiedere al responsabile di settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

Il Sindaco o Assessore competente potrà richiedere in qualsiasi momento al responsabile di settore qualsiasi informazione sulle opere pubbliche.

